

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3510

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **BOZZI**

Presentata il 21 febbraio 1986

Modifica di norme della Costituzione
concernenti l'ordinamento regionale e locale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge costituzionale recepisce alcune proposte formulate dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, e assistite in quella sede da un largo consenso, per la modifica di norme della Costituzione concernenti l'ordinamento regionale e locale.

Com'è noto, la Commissione bicamerale non ha ritenuto di affrontare questi temi nei termini di una riforma globale del rapporto tra Stato, regioni ed enti locali sub-regionali, che rimettesse in causa aspetti essenziali del disegno costituzionale; ma si è limitata a proporre alcuni interventi istituzionali per rivedere e perfezionare certi aspetti dell'attuale normativa alla luce dell'esperienza applicativa di questi anni.

In particolare, si propone pertanto:

a) di attribuire alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, con un apposito articolo 127-*bis* da inserire in Costituzione, una funzione di raccordo tra le Camere e il sistema delle autonomie, con particolare riferimento all'attività legislativa (in questa sede, la Commissione sarebbe integrata da venti rappresentanti delle regioni), al controllo parlamentare sull'attività di indirizzo e coordinamento del Governo nei confronti delle regioni e degli altri enti locali, e alle questioni di merito per contrasto con l'interesse nazionale sollevate nei confronti di leggi regionali;

b) di sopprimere l'attuale articolo 129 della Costituzione (come richiesto dalla stessa Conferenza dei presidenti

delle regioni). Tale norma ha come presupposto l'idea di una regione con funzioni meramente amministrative e che, di conseguenza, deve articolare i propri uffici in circoscrizioni; il che appare in contrasto con l'articolo 118 della stessa Costituzione. Per di più, l'articolo 129 vincola rigidamente l'amministrazione statale ad una circoscrizione provinciale dei propri uffici, in necessario parallelismo con la provincia come ente intermedio di decentramento regionale; vincolo che appare costrittivo, e negativo sia per l'ordinamento delle autonomie sia per l'ordinamento dell'amministrazione statale.

Queste proposte sono sostanzialmente riprese da quelle contenute nella *Relazione conclusiva* della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, presentata alle Presidenze delle Camere il 29 gennaio 1985 (con qualche aggiustamento, legato alla necessità di non compromettere altre revisioni istituzionali); e potranno essere naturalmente modificate — formalmente e sostanzialmente — nella sede propria, che è quella del dibattito parlamentare sul presente progetto di legge e sugli altri contestualmente presentati per una riforma complessiva del nostro ordinamento costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

Dopo l'articolo 127 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 127-*bis*. — La Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui al quarto comma dell'articolo 126 esercita funzioni consultive per l'esercizio del controllo parlamentare sull'attività di indirizzo e coordinamento del Governo nei confronti delle regioni e degli altri enti territoriali e in materia di decisione delle questioni di merito per contrasto di interessi che il Governo può promuovere nei confronti di leggi regionali.

Integrata da venti rappresentanti delle regioni scelti a norma di legge, esercita altresì funzioni consultive in ordine ai progetti di legge all'esame delle Camere riguardanti le materie di cui all'articolo 117 o materie concernenti le strutture e il funzionamento delle regioni e degli enti territoriali ».

ART. 2.

L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.